

Assicurazione caso morte a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A.



Mediolanum Intelligent Life Plan

Contratto *Unit linked* (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento 19 aprile 2024. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491, www.mediolanumvita.it, e-mail: info@mediolanum.it; PEC: mediolanumvita@pec.mediolanum.it. Impresa autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di 1.143.291.332,64 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 935.571.332,64 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 1.183.389 migliaia di euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di 295.847 migliaia di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 2.094.016 migliaia di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 176,95%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Mediolanum Intelligent Life Plan (di seguito anche il "**Prodotto**" o il "**Contratto**") è un contratto assicurativo sulla vita di tipo *Unit Linked* a vita intera e si caratterizza come un "prodotto di investimento assicurativo" che intende soddisfare esigenze di investimento del risparmio, attraverso l'investimento in uno o più Fondi Interni e/o OICR (di seguito anche i "**Fondi**") costituiti da Mediolanum Vita S.p.A., offrendo, altresì una copertura per il caso di morte dell'Assicurato.

Di seguito sono indicate le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID:

a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti nei Fondi Interni detenuti dall'impresa di assicurazione e/o al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked)

Il premio versato dal cliente nel Contratto, al netto delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di emissione, può essere investito, a scelta del Contraente sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, in uno o più Fondi di volta in volta resi disponibili dalla Compagnia, il cui elenco aggiornato è indicato all'interno del Modulo di Proposta. Alla data di redazione del presente documento possono essere collegati al Contratto i Fondi Interni Global Perspective, Global Discovery e Global Thematic Focus nonché, nell'ambito del Programma Intelligent Investment Strategy (Programma IIS), il Fondo Interno Easy Fund.

b) prestazioni in caso di decesso.

Il capitale liquidabile ai Beneficiari designati o agli aventi diritto sarà pari:

- al 101% del maggiore tra il totale dei premi lordi versati (*) alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del/i Fondo/i riferite al Contratto, se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età anagrafica non superiore ai 75 anni (ossia non deve aver compiuto 76 anni),
- ovvero al 101% del controvalore complessivo delle quote del/i Fondo/i riferite al Contratto, se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età anagrafica superiore ai 75 anni (ossia deve aver compiuto 76 anni).

Tale controvalore è calcolato in base al valore delle quote del/i Fondo/i collegato/i al Contratto del 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione presso la sede di Mediolanum Vita della denuncia di sinistro, corredata del certificato di morte, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati.

(*) In presenza di riscatti parziali il valore del cumulo dei premi lordi versati è ridotto, ai fini del calcolo di cui sopra, in percentuale in base all'incidenza dell'importo del riscatto parziale rispetto al controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto.

Il Contraente, in ogni caso, ha la possibilità:

- decorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, di riscattare parzialmente o totalmente il Contratto, senza alcuna penalità, secondo quanto descritto nella Sezione "*Sono previsti riscatti o riduzioni?*" del presente documento;
- di effettuare versamenti aggiuntivi a valore sul Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

Switch

Il Contraente ha la facoltà di modificare, in ogni momento, la ripartizione dell'investimento tra i Fondi del capitale maturato (c.d. switch). In particolare, ciascuna operazione di switch potrà essere eseguita a condizione che: (i) l'importo oggetto di conversione (switch) sia complessivamente almeno pari a € 500, (ii) l'importo minimo da investire nei Fondi nei quali risulti già investita una parte del capitale al momento dell'operazione sia almeno pari a € 500 ovvero almeno pari a € 2.500, in caso di selezione di un Fondo non valorizzato al momento dell'operazione, (iii) il valore residuo delle quote detenute in ciascun Fondo oggetto di conversione, dopo l'operazione, sia almeno pari a € 1.000, salvo l'ipotesi in cui sia attivo sui medesimi Fondi un Pic Programmato; il Contraente, in alternativa, potrà richiedere il disinvestimento di tutte le quote detenute in tali Fondi.

Il Contraente non può effettuare operazioni di switch da o a favore del Fondo Interno Easy Fund abbinato al Programma IIS.

La richiesta di switch deve essere inviata alla Compagnia e potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla stessa.

Conversione in rendita

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto il Contraente ha la facoltà di richiedere, in caso di riscatto totale o parziale della polizza, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita annua rivalutabile che sarà corrisposta a favore di uno o più beneficiari specificatamente designati dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione e potrà assumere una delle forme di seguito indicate: (a) rendita "vitalizia"; (b) rendita "reversibile"; c) rendita "certa" pagabile per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita. Il Contraente potrà altresì richiedere il pagamento di una parte del valore di riscatto in forma capitale e la restante parte in rendita in una delle forme sopra indicate. L'opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata a condizione che (i) l'Assicurato e l'eventuale Assicurato reversionario abbiano al momento della richiesta di conversione un'età compresa tra i 55 anni compiuti e gli 85 anni non compiuti; (ii) l'importo annuo della rendita per ciascun beneficiario sia almeno pari a 2.000 euro. Ai beneficiari che non soddisfino tale ultimo requisito, la Compagnia liquiderà il valore di riscatto in forma capitale. L'esercizio dell'opzione di conversione in rendita deve essere notificato per iscritto alla Compagnia, utilizzando anche il modulo di adesione che sarà da quest'ultima reso disponibile al Contraente. La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata MEDINVEST, al momento della richiesta di conversione. Il tasso di conversione della rendita, calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato, sarà quello determinato ed in vigore alla data in cui la Compagnia riceve l'apposita richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente.

Le prestazioni verranno rivalutate annualmente in base al rendimento conseguito nell'esercizio precedente (1° gennaio - 31 dicembre) dalla gestione separata MEDINVEST, che viene comunicato dalla Compagnia entro il 28 febbraio di ogni anno. Il "rendimento attribuito" è pari al minore tra il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST moltiplicato per l'aliquota di retrocessione dell'80% e il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST diminuito di 1,2 punti percentuali. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa. Le rivalutazioni così determinate, una volta dichiarate ed attribuite annualmente alla prestazione, restano definitivamente

acquisite dall'aveente diritto (consolidamento annuale).

Mediolanum Intelligent Life Plan, nei limiti ed alle condizioni contrattualmente previste, consente al Contraente di aderire al Programma Intelligent Investment Strategy che consente il trasferimento progressivo degli importi versati nel Fondo Interno Easy Fund a favore di una lista predefinita di fondi azionari/multi asset individuati dal Contraente tra quelli resi abbinabili dalla Compagnia al suddetto Programma.

Il Contraente può consultare sul sito Internet www.mediolanumvita.it il Regolamento dei Fondi Interni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	La polizza copre esclusivamente il rischio di decesso dell'Assicurato, pertanto sono escluse tutte le coperture relative ai rami danni nonché quella relativa alla sopravvivenza in quanto il Contratto è a vita intera.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente abbia richiesto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di riferimento) in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.

Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.


Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia: in caso di decesso dell'Assicurato o riscatto, devono essere forniti alla Compagnia i documenti necessari per verificare il diritto alla prestazione e per l'identificazione dei beneficiari. In caso di decesso dell'Assicurato, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del beneficiario il certificato di morte dell'Assicurato nonché i documenti necessari individuati dalla Compagnia per l'identificazione degli aventi diritto.</p> <p>In caso di riscatto parziale o totale, ai fini della liquidazione è necessario inviare da parte del Contraente specifica richiesta scritta alla Compagnia, con indicazione delle modalità di pagamento e, in presenza di designazione irrevocabile del Beneficiario, del consenso scritto da parte di quest'ultimo. Con riferimento all'opzione di conversione del capitale in rendita, è necessario inviare richiesta sottoscritta dal Contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la modalità di pagamento nonché, in caso di rendita reversibile, l'Assicurato reversionario.</p> <p>La Compagnia in ogni caso si riserva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere.</p> <p>Prescrizione: il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, è di dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p>
-------------------------------------	--


	<p>Erogazione della prestazione: Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà il pagamento del capitale entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni e che per ciascun Fondo da liquidare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultino aperte le Borse di riferimento; - sia determinabile il valore quota; - risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto. <p>Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato dalla Compagnia, quest'ultima riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente esercitasse l'opzione di conversione in rendita del valore di riscatto, la rendita sarà corrisposta, in base alla rateazione prescelta dal Contraente, in via posticipata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Il Contraente non è tenuto a fornire informazioni che possano incidere sulla valutazione del rischio da assicurare. Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Il Contraente, all'atto della sottoscrizione del modulo di proposta, può optare per il pagamento con Premio Unico, Pic Programmato, Premio Unico e Pic Programmato o con Piano dei Premi Programmati.</p> <p>Per i contratti sottoscritti con Premio Unico e/o con Pic Programmato, l'importo del premio deve essere almeno pari a 15.000 euro, con un minimo di versamento per ogni singolo Fondo prescelto pari a 2.500 euro; tale importo dovrà essere rispettato per ciascun Fondo anche in caso di versamento mediante Pic Programmato. Se il medesimo Fondo è stato selezionato anche per il versamento mediante Premio Unico, l'importo minimo per ciascun Fondo abbinato al Pic Programmato sarà invece almeno pari a € 500.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente combini il versamento di un Premio Unico con l'adesione ad un Pic Programmato, almeno 10.000 euro devono essere versati tramite Pic Programmato. E' prevista la possibilità di versare Premi Aggiuntivi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) premio unico, il cui importo dovrà essere almeno pari a 2.500 euro in caso di selezione di un Fondo non valorizzato, 500 euro per ogni Fondo in cui risulti già investita una parte del capitale al momento dell'operazione, sempre con un minimo complessivo di almeno 2.500 euro. In caso di contestuale adesione al Programma IIS, l'importo minimo di investimento sul Fondo Interno dovrà essere almeno pari a 10.000 euro; (ii) Pic Programmato, il cui importo dovrà essere almeno pari a 10.000 euro, con un premio minimo di 2.500 euro per ciascun Fondo selezionato non valorizzato ovvero € 500 per ogni Fondo in cui risulti già investita una parte del capitale al momento dell'operazione. <p>La richiesta di aggiuntivo potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e che dovrà essere inviato alla stessa.</p> <p>Per i contratti sottoscritti con Piano dei Premi Programmati l'importo totale del Piano (corrispondente alla somma del Premio Iniziale e del totale dei Premi successivi) deve essere almeno pari a 25.000 euro, con un premio iniziale compreso entro il 20% dell'importo totale del Piano e comunque non inferiore a 1.000 euro. La durata del Piano è compresa tra un minimo di 10 anni e un massimo di 25 anni. È inoltre facoltà del Contraente, prima della conclusione del Piano dei Premi Programmati, scegliere alternativamente tra le seguenti opzioni inviando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia almeno 30 giorni prima del versamento dell'ultimo Premio Programmato previsto dal Piano, a condizione che nel predetto termine non siano versati Premi aggiuntivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ampliare l'importo totale del Piano in essere, mantenendo invariato l'importo e la frequenza dei singoli Premi successivi, di conseguenza la durata del Piano verrà allungata nel rispetto del limite massimo complessivo di 25 anni; 2. ampliare l'importo totale del Piano in essere, mantenendo invariata la durata e la frequenza dei singoli Premi successivi, ma aumentando l'importo degli stessi; 3. ampliare l'importo totale del Piano in essere, modificando l'importo dei singoli Premi successivi, nel rispetto dei versamenti minimi, e la durata del Piano (modificando la frequenza


	<p>dei versamenti) che, in base al nuovo importo dei singoli Premi successivi, potrà risultare più lunga o più breve rispetto a quella del Piano originario. In ogni caso la durata del Piano dovrà rispettare complessivamente il limite minimo di 10 anni e massimo di 25 anni.</p> <p>Una volta completato il Piano dei Premi Programmati, qualora il Contraente non abbia esercitato alcuna delle opzioni sopra indicate, la disposizione di addebito automatico in conto corrente si revoca automaticamente. Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di versare premi eccedenti il Piano che dovranno rispettare gli importi minimi previsti per i versamenti aggiuntivi nelle forme a Premio Unico o Pic Programmato.</p> <p>Per i contratti a Piano dei Premi Programmati è prevista inoltre la possibilità per il Contraente di chiedere, senza costi aggiuntivi, il frazionamento del premio scegliendo tra (i) mensile, con versamento minimo di 200 euro con almeno 50 euro per ogni singolo Fondo prescelto; (ii) bimestrale, con versamento minimo di 400 euro con almeno 100 euro per ogni singolo Fondo prescelto; (iii) trimestrale, con versamento minimo di 600 euro con almeno 100 euro per ogni singolo Fondo prescelto; (iv) semestrale, con versamento minimo di 1.200 euro con almeno 150 euro per ogni singolo Fondo prescelto; (v) annuale, con versamento minimo di 2.400 euro con almeno 250 euro per ogni singolo Fondo prescelto. Su ogni Premio versato nell'ambito del Piano dei Premi Programmati Mediolanum Vita S.p.A. preleverà un diritto fisso pari a 2,34 euro in caso di frazionamento mensile, 3,51 euro in caso in caso di frazionamento bimestrale, 5,84 euro in caso di frazionamento trimestrale, 8,18 euro in caso di frazionamento semestrale e 11,69 euro in caso di frazionamento annuale. I costi riportati considerano una base anno ISTAT riferita al 2023. In particolare, tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT).</p> <p>Il Contraente all'atto della sottoscrizione potrà aderire ad un solo Piano dei Premi Programmati scegliendo i Fondi abbinabili al Contratto.</p> <p>Il Contraente ha la facoltà di richiedere che l'importo dei premi successivi, fissato dallo stesso nell'ambito di un Piano dei Premi Programmati, sia rivalutato ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del Contratto sulla base dell'incremento (i) dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità "indice ISTAT", ovvero (ii) dell'indice ISTAT aumentato di tre punti percentuali.</p> <p>Tale incremento viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente la rivalutazione e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima.</p> <p>Il valore di ciascun Premio successivo, così determinato, è valido fino alla ricorrenza annua successiva; qualora la suddetta differenza dovesse risultare negativa il Premio non subirà alcuna variazione.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente intenda: (i) attivare tale rivalutazione, (ii) modificarla da Istat a Istat+3% o viceversa, (iii) revocarla, dovrà inviare apposita richiesta alla Compagnia, compilando il Modulo predisposto dalla stessa.</p> <p>Il pagamento del Premio Unico e degli eventuali Premi Aggiuntivi nonché del Premio Iniziale di un Piano dei Premi Programmati (di seguito "PPP") può essere effettuato tramite assegno bancario o bonifico (quest'ultimo può essere disposto anche mediante il Servizio "Plick" per i soli versamenti aggiuntivi effettuati tramite il Servizio di Home Insurance dai Contraenti persone fisiche). I Premi successivi di un PPP o le rate del Pic Programmato possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente.</p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso del premio esercitando il diritto di recesso. In tal caso la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato al netto dei diritti fissi. Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi.</p>

	<p>Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato; se il Contraente invece ha richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Compagnia avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, qualora il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi.</p>
Sconti	<p>Il contratto prevede gli sconti e le agevolazioni di seguito descritti.</p> <p>Le commissioni di sottoscrizione non verranno applicate alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado.</p> <p>Inoltre, la Compagnia potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le commissioni di sottoscrizione fino al 100% delle stesse.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.</p> <p>Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.</p> <p>Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della Compagnia.</p> <p>Mediolanum Intelligent Life Plan ha una durata coincidente con la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decesso dell'Assicurato; - richiesta di riscatto totale da parte del Contraente; - in caso di azzeramento del numero di quote attribuite al Contratto anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali. In tale ultima ipotesi, qualora il controvalore delle quote attribuite al contratto risultasse pari o inferiore all'importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzatamente il Contratto.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione e consegna al Soggetto Distributore del

	Modulo di Proposta; pertanto non è prevista la possibilità di revoca della proposta ed il diritto di ripensamento è quindi esercitabile unicamente tramite recesso.
Recesso	<p>In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. In tal caso la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato al netto dei diritti fissi.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi.</p> <p>Se il Contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Contraente può recedere senza penali entro 30 giorni, decorrenti dalla data di conclusione del Contratto con le medesime modalità sopra descritte. Qualora il Contraente abbia richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Compagnia avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al Contratto ed i diritti fissi. Tuttavia, se il Contraente ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato.</p>
Risoluzione	Non è prevista la facoltà del Contraente di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi. La Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il contratto in caso di azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote dei Fondi abbinati al Contratto, anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il riscatto totale o parziale dello stesso, quest'ultimo a condizione che (i) l'importo richiesto non sia inferiore a 2.500 euro; (ii) il controvalore residuo delle quote di ciascun Fondo indicato, successivamente all'operazione, non sia inferiore a 2.500 euro, salvo l'ipotesi in cui sui medesimi Fondi sia attivo il Pic Programmato; (iii) il capitale residuo complessivo sul Contratto sia almeno pari a 5.000 euro. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il Contraente invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A.</p> <p>Il valore di riscatto totale/parziale è calcolato in base al valore delle quote del/dei Fondo/i del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A., purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul Contratto e tutti i Fondi abbinati al Contratto siano valorizzati. Nell'ipotesi di interruzione del piano dei versamenti, fermo restando quanto contrattualmente previsto per i criteri di determinazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, il capitale liquidabile in tale circostanza terrà conto dei premi effettivamente versati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel Contratto. È prevista la facoltà per il Contraente di riprendere in qualsiasi momento il versamento dei Premi.</p> <p>L'esercizio del diritto di riscatto totale comporta l'estinzione del Contratto, senza facoltà per il Contraente di riattivarlo.</p> <p>L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla</p>

	<p>data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione.</p> <p>Poiché il valore delle quote dei Fondi dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via Ennio Doris – Palazzo Meucci – Basiglio – Milano 3 (MI), via e-mail all'indirizzo: info@mediolanum.it.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

L'investitore al dettaglio a cui è destinato il prodotto varia in funzione dell'opzione di investimento sottostante, illustrata nel relativo Documento contenente le informazioni chiave (KID) realizzato dalla Compagnia. Il prodotto è destinato a clienti che non richiedono una garanzia del capitale, considerando che lo stesso potrebbe subire perdite anche superiori in funzione dell'andamento del mercato, e che presentano una media conoscenza in materia di investimenti o un'esperienza in prodotti analoghi ed una tolleranza al rischio coerente con quanto presente nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento" di ciascun KID.

In generale, il prodotto è destinato a clienti che intendono soddisfare le esigenze di seguito indicate:

(i) investimento del risparmio: è finalizzato alla creazione di un capitale nel medio- lungo periodo, anche convertibile in rendita, attraverso l'investimento in quote di uno o più Fondi (Fondi Interni di Mediolanum Vita S.p.A./OICR); i Fondi Interni a loro volta possono investire in OICR del Gruppo, di Società Terze o in ETF.

(ii) copertura assicurativa: in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il riconoscimento ai Beneficiari designati dal Contraente o agli aventi diritto, di un capitale individuato nelle modalità contrattualmente previste e che, in determinate condizioni, consente la restituzione del 101% dei premi lordi versati tenuto conto di eventuali riscatti parziali.

L'Assicurato non potrà avere, al momento della sottoscrizione del Contratto, un'età anagrafica superiore ad 85 anni (ossia non deve avere compiuto 86 anni). Per i contratti a premi periodici, l'età anagrafica dell'Assicurato al termine del Piano dei Premi Programmati non può essere superiore a 85 anni (ossia non deve avere compiuto 86 anni). Mediolanum Vita S.p.A., a fronte di specifica richiesta del Contraente, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute dell'Assicurato.

Mediolanum Intelligent Life Plan offre inoltre al Contraente la possibilità di riscattare il Contratto parzialmente o totalmente decorsi 6 mesi dalla data di decorrenza e senza alcun costo di riscatto.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, di seguito sono indicati i costi a carico del Contraente.

- **tabella sui costi per riscatto**

Non sono previsti costi di riscatto.

- **tabella sui costi per l'erogazione della rendita**

In caso di riscatto (totale/parziale), il Contraente ha la facoltà di chiedere la conversione anche parziale del capitale maturato in una rendita annua rivalutabile. L'importo della rendita erogata è al netto della commissione dell'1,25%.

- **costi per l'esercizio delle opzioni**

Per ogni istruzione di modifica della composizione dell'investimento del capitale maturato (c.d. switch), con l'eccezione della prima istruzione impartita dal Contraente ogni anno, la Compagnia applicherà un diritto fisso di 58,43 euro (ISTAT base anno 2023) a titolo di rimborso spese. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

- **costi di intermediazione**

Si indica di seguito la quota parte retrocessa in media agli intermediari incaricati della distribuzione con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

100% delle commissioni di sottoscrizione

60% della commissione di gestione dei Fondi Interni.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il Prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale né di rendimento minimo garantito.

Poiché il valore delle quote dei Fondi dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

In particolare, con la sottoscrizione di Mediolanum Intelligent Life Plan, il Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari di seguito indicati:

Rischio di prezzo. È il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), derivante dalla variazione del loro valore di mercato (prezzo), il quale risente sia delle aspettative sull'andamento economico espresso dalla Società stessa (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistemico).

Rischio di credito. È il rischio del mancato rientro del capitale (e/o interessi) investito in una determinata attività finanziaria nel caso in cui il debitore (Emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad un'emissione di titoli di debito.

Rischio di controparte. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla eventualità che in virtù delle posizioni di investimento acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto e su tassi di cambio a termine ed altri strumenti, la controparte (l'Ente Negoziatore dello/gli strumento/i derivato/i e, se presente, il soggetto che fornisce la garanzia), conseguentemente ad un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non adempia agli obblighi derivanti dalla negoziazione di tale/i strumento/i.

Rischio di interesse. Tale rischio è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Variazioni di questi ultimi, infatti, si ripercuotono inversamente sui prezzi di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso dei titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di interesse di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

Rischio di liquidità. La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

Rischio di cambio. È il rischio legato alla possibilità di conseguire perdite economiche in base a una variazione sfavorevole dei tassi di cambio.

Rischio di sostenibilità. È il rischio connesso a un evento o a una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, nel caso si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Altri fattori di rischio. Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

* * *

Nell'ottica di perseguire gli obiettivi di trasparenza previsti dal Regolamento Europeo 2019 / 2088 "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) in tema di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Mediolanum Vita ha adottato una politica (Policy per i Prodotti e l'Investimento Responsabile) che definisce le linee guida per l'integrazione del rischio di sostenibilità (o "ESG", come di seguito definiti) sopra descritto.

Nello specifico, Mediolanum Vita si impegna a perseguire l'"Integrazione ESG" nelle decisioni di investimento degli attivi sottostanti i prodotti assicurativi con diverse modalità e profondità in considerazione, ad esempio, della tipologia di strumento finanziario (Fondi d'investimento, titoli) ovvero della possibilità di incidere effettivamente sugli aspetti ESG.

Con particolare riferimento ai Fondi d'investimento, la Compagnia seleziona Società di Gestione che incorporano nelle proprie scelte di investimento anche la valutazione di aspetti rilevanti a fini ESG, così come definiti da ciascuna Società, verificando la presenza di approcci di investimento responsabile all'interno dei processi di investimento delle Società stesse, in coerenza con quelli della Compagnia.

Nell'ambito delle valutazioni effettuate, la Compagnia attribuisce particolare rilievo all'utilizzo dei rating ESG pubblicati e mantenuti da società specializzate leader di mercato che coprono la più ampia parte possibile degli attivi disponibili per gli investimenti, tendendo a limitare la scelta di attivi con rating basso. L'adozione di un rating, o scoring di mercato, permette l'integrazione di un gran numero di informazioni e indicatori significativi per l'analisi dei rischi di sostenibilità.

Con riferimento all'articolo 7 del Reg. EU 2019/2088 "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR), la Compagnia per i Fondi Interni Global Perspective, Global Discovery, Global Thematic Focus ed Easy Fund abbinabili a Mediolanum Intelligent Life Plan, non prende in considerazione i principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts - PAI) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, definiti nel Regolamento UE 2019/2088 (SFDR). Le decisioni di investimento sono dunque fondate esclusivamente sulla politica di investimento di tali Fondi Interni, senza promuovere alcuna specifica caratteristica di natura ambientale o sociale né perseguire un obiettivo di investimento sostenibile. Tuttavia, la Compagnia considera gli effetti negativi (Principal Adverse Impacts - PAI) sui fattori di

sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento e, a tal fine, raccoglie e monitora nel tempo i dati relativi agli indicatori PAI nell'ottica di un miglioramento nel lungo periodo.

Infine, fermo restando quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia), Mediolanum Vita S.p.A. informa che gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.mediolanumvita.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In alternativa alla mediazione, nel caso in cui il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo relativo all'operato di Banca Mediolanum S.p.A. o in caso di assenza di riscontro da parte di quest'ultima, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). L'ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla Consob competente a dirimere le controversie tra Contraenti ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti dei Contraenti nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: www.acf.consob.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>

REGIME FISCALE

	<p>È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento.</p> <ul style="list-style-type: none">• Imposta sui premi: I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216.• Tassazione delle somme assicurate: Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla
--	--

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:</p> <p><u>Prestazione in forma capitale</u> I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato, la Compagnia applicherà sui proventi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, così come modificato dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014. Tali proventi saranno computati nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi.</p> <p><u>Restituzione in forma capitale per il caso di decesso dell'Assicurato</u> Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso dell'Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del "rischio demografico" (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni. Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.</p> <p><u>Esercizio dell'opzione per la conversione del capitale in rendita</u> All'atto dell'opzione per la conversione del capitale in rendita la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi compresi nel capitale oggetto di conversione nella misura e modalità illustrate al paragrafo che precede "Prestazione in forma capitale". Durante la fase di erogazione della rendita la Compagnia applicherà sulla parte della stessa corrispondente ai rendimenti finanziari maturati, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, salvo che sulla quota di provento riferibile alle obbligazioni e altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) che sarà computato nella misura del 48,08%, ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto provento.</p> <p><u>Imposta di bollo</u> Le comunicazioni periodiche e le operazioni di riscatto sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro). L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto (parziale o totale) del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo.</p> <p><u>Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</u> Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, del tipo "modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status</p>
--	---

di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto.

Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti.

Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all'Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") con titolari effettivi investitori statunitensi, nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).

La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Normativa Common Reporting Standards (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti d'investimento assicurativi.

Il Contraente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.

La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia e alle "passive NFE" con titolari effettivi con (una o più) residenze fiscali diverse dall'Italia.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS. La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali in paesi diversi dall'Italia che aderiscono allo scambio di informazioni, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Scambio di informazioni ai sensi della Direttiva c.d. "DAC6"

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 – c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone agli intermediari finanziari di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

In Italia, la Direttiva citata è stata recepita con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, in vigore dal 26 agosto 2020.

AVVERTENZA

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.